

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

74° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 17 DICEMBRE 1985

Presidenza del Presidente **BONIFACIO**

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» (1125), d'iniziativa dei deputati Franchi Franco e altri; Felisetti; Cerquetti ed altri; Balestracci ed altri; Aniasi ed altri; Genova, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 1, 2, 3 e <i>passim</i>
CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno ..	2, 3, 4 e <i>passim</i>
DE SABBATA (PCI)	4, 8, 11
FLAMIGNI (PCI)	11
GARIBALDI (PSI)	3, 4, 5 e <i>passim</i>
MURMURA (DC)	2, 4, 5 e <i>passim</i>
SAPORITO, relatore alla Commissione	1, 3, 5 e <i>passim</i>
TARAMELLI (PCI)	3, 9

I lavori hanno inizio alle ore 12,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» (1125), d'iniziativa dei deputati Franchi

Franco ed altri; Felisetti; Cerquetti ed altri; Balestracci ed altri; Aniasi ed altri; Genova, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale», d'iniziativa dei deputati Franchi Franco ed altri; Felisetti; Cerquetti ed altri; Balestracci ed altri; Aniasi ed altri; Genova, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sull'articolo 7, rinviata nella seduta del 12 dicembre scorso.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Abbiamo già svolto un'ampia discussione sull'articolo 7 ed abbiamo anche approvato alcuni emendamenti. È rimasto in sospeso l'esame dell'emendamento al primo comma presentato dal senatore Murmura, volto ad elevare da 5 ad 8 unità il numero minimo di addetti per la costituzione del Corpo di polizia municipale. A tal proposito, avendo posto all'articolo 1 una condizione di opzionalità, diventa insignificante, a mio giudizio, se gli

1^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1985)

addetti siano 5 od 8, anzi mi pare che accettare la proposta sarebbe contraddittorio rispetto a ciò che abbiamo già votato e che ha riguardo alla autonomia dei Comuni. Pertanto, preferirei che la dizione del primo comma rimanesse così com'è.

In risposta al senatore Pavan che aveva manifestato la preoccupazione che la materia fosse specificamente contrattuale, faccio notare che, poichè il provvedimento sarà una legge-quadro, di conseguenza avrà la funzione di creare principi validi anche per l'esercizio delle diverse competenze che fanno capo alla contrattazione, agli enti locali, alle province e via di seguito.

Al terzo comma, alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, il senatore Taramelli ha proposto di sopprimere le parole tra parentesi. Poichè è tendenza adottata, per un'intesa tra i due rami del Parlamento, quella di modificare il meno possibile un testo pervenuto dall'una o dall'altra Camera ove non fosse essenziale, potremmo lasciare il testo così come è; comunque, non ho particolari difficoltà ad accettare la soppressione. L'una soluzione o l'altra mi è indifferente, dal momento che è già stata approvata la sostituzione della parola «dirigenti» con la parola «responsabili».

PRESIDENTE. Lasciare le parole tra parentesi significa imporre una organizzazione di tipo militare, sopprimerle significa rispettare la potestà dei Comuni a regolare la materia.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Riguardo al primo comma sono anche io del parere del relatore. Al terzo comma l'emendamento del senatore Taramelli pone una questione di sostanza che per la verità è molto affievolita, nel senso che alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, le parole «dirigenti» (sostituita con l'emendamento approvato al termine della seduta del 12 scorso con le altre «responsabile del Corpo»), «addetti al coordinamento e al controllo» e «operatori» sono state poste per superare una terminologia ormai vecchia, che peraltro, per consentire un aggancio tra la nuova normativa e una realtà che tuttora permane, è stata conservata nelle definizioni, poste tra parentesi, di «comandante e ufficia-

li», «sottufficiali, caposettore, caporeparto», «vigili». Tale scelta è anche in relazione all'articolo 9 laddove, dovendosi definire le responsabilità, si dice che al Corpo di polizia è preposto il comandante.

PRESIDENTE. A me sembra che ciò che turba è la dizione «ufficiali».

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Se questa è la difficoltà, potremmo togliere il riferimento e in tal caso potrei attenuare la mia opposizione che è solo metodologica in quanto, poichè il termine «ufficiali» non figura in nessuna parte, il toglierlo non crea difficoltà, e si potrebbe definire diversamente questa figura, ad esempio chiamandolo dirigente oppure in altro modo se questo ultimo termine evoca per qualcuno le difficoltà relative alla dirigenza.

La dizione «operatori responsabili» non sta per aggettivazione, per un sostantivo proprio di chi copre quel ruolo, ma indica la funzione di responsabile così come ad esempio il segretario generale è responsabile indipendentemente dal nome che gli viene attribuito, o così come un ingegnere capo è responsabile. Tutto ciò a meno di non accettare l'ipotesi che da oggi in tutti i casi di responsabilità, come per esempio quella del vigile, si debba introdurre una dizione che implichi chiamare il vigile non più tale, ma operatore, aggiungendo di «polizia municipale». Voglio dire che operatore indica le funzioni; al massimo, mantenendo il riferimento del responsabile del Corpo, potremmo lasciare il riferimento al comandante e levare quello di ufficiali. Però, la mia proposta è di lasciare tutto com'è e dare spazio al regolamento comunale, in quanto togliendo tali riferimenti dovremmo poi modificare anche l'articolo 9.

Ho l'impressione che una soluzione equilibrata sia quella proposta dalla Camera che ha già affrontato il problema cercando di risolverlo attraverso una mediazione.

MURMURA. Vorrei intervenire brevemente per dichiararmi d'accordo sulla possibilità di togliere le indicazioni riportate tra parentesi alle lettere *a)*, *b)* e *c)* e scrivere di seguito «... L'ordinamento si articola in responsabile (co-

1^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1985)

mandante)» — questo perchè è necessaria una indicazione di comando per mantenere una certa gerarchia — «addetti al controllo, operatori, ...» lasciando soltanto operatori in quanto altrimenti bisognerebbe specificare di che cosa sono operatori arrivando forse ad una sorta di esasperazione. Insomma non mi formalizzerei più di tanto, cercando invece una soluzione per procedere e licenziare un testo definitivo il più presto possibile, naturalmente con modifiche accettabili.

GARIBALDI. Signor Presidente, chiedo di conoscere le modifiche apportate al testo nel corso della precedente seduta in quanto dalla lettura del resoconto dei lavori della Commissione in mio possesso, non si comprende con sufficiente chiarezza.

Vorrei inoltre suggerire che nel resoconto stesso, siano riportati chiaramente — come avviene nel bollettino delle Commissioni della Camera dei deputati — gli emendamenti proposti, quelli approvati e quelli respinti.

PRESIDENTE. Tenga presente che quello cui si riferisce, a norma dell'articolo 33, primo comma, del Regolamento non è che un riassunto dei lavori della Commissione; delle sedute in sede deliberante (e nelle altre ipotesi previste del Regolamento) viene poi redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

GARIBALDI. Desidero, signor Presidente, richiamare l'opportunità che, come previsto dal Regolamento, in sede di lettura del processo verbale possano essere fatti — se del caso — richiami e richieste di rettifica: in questo caso debbo rilevare che nel verbale non sono riportati gli emendamenti che avevo presentato.

PRESIDENTE. Ritornando al comma in esame, se ho compreso bene si chiede di togliere l'elencazione delle lettere *a*), *b*) e *c*) e fare un discorso continuativo lasciando «comandante», come proposto dal senatore Murmura, lasciando alla lettera *b*) la parentesi con l'indicazione «sottufficiali» e lasciando l'indicazione «vigili» alla lettera *c*) sempre

tra parentesi, come indicazione di quali operatori si sta trattando.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Riepilogando, l'emendamento del senatore Murmura potrebbe essere così formulato: «L'ordinamento si articola di norma in: responsabile del Corpo (comandante), addetti al coordinamento e al controllo, operatori (vigili)».

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole per questa soluzione.

TARAMELLI. Signor Presidente, io insisto nel mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Taramelli, in sostanza del suo emendamento verrebbe accolta la parte che si riferisce agli ufficiali e devo aggiungere che l'emendamento presentato dal senatore Murmura è più completo in quanto toglie tutta la parentesi contenuta nella lettera *b*), lasciando quella relativa ai vigili alla lettera *c*).

TARAMELLI. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo adesso ad esaminare un emendamento del senatore Murmura al primo comma dell'articolo 7, che propone di sostituire alla parola «cinque» la parola «otto». Occorre tener presente che nell'articolo 1 del disegno di legge in esame si fa riferimento all'istituzione di un servizio di polizia municipale dei Comuni che può essere costituito, secondo il testo attuale, da cinque addetti, mentre, secondo l'emendamento del senatore Murmura, da otto addetti.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo propone una mediazione: sostituire la parola «cinque» con la parola «sette». Poichè il parametro è di un addetto ogni mille abitanti, ad avviso del Governo è preferibile non fare riferimento — come proponeva il senatore Pavan — alla classe dei Comuni, bensì al dato oggettivo della popolazione; infatti in molti Comuni il numero dei vigili

non corrisponde a quello degli effettivi abitanti.

DE SABBATA. Si intendono esclusi i cosiddetti vigili estivi?

CIAFFI, *sottosegretario di stato per l'interno*. Certo. Comunque il Governo si rimette alla Commissione.

MURMURA. Signor Presidente, la mia fiducia nel Governo è incondizionata, pertanto accetto il suggerimento del Sottosegretario.

GARIBALDI. Signor Presidente, mi pare che la questione non sia soltanto nominalistica: «Corpo» o «servizio». L'aspetto contenutistico mi pare che sia qualificato dalla conseguente disciplina dello stato giuridico del personale, mediante apposito regolamento, quando si parla di Corpo. Laddove questo non sussista, qual è lo *status* dei singoli vigili operatori?

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il problema è già risolto con l'abolizione del ruolo speciale. È chiaro che vi è uno stato giuridico del personale in genere. Quando vi è un Corpo, l'organizzazione è regolata da un apposito regolamento.

GARIBALDI. E quando non vi è un Corpo, ma vi sono ugualmente i vigili?

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Si farà riferimento al regolamento generale del personale, mentre — ripeto — quando vi è il Corpo vi è anche un regolamento specifico.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento del Governo, tendente a sostituire al primo comma la parola: «cinque» con l'altra: «sette».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Murmura al terzo comma dell'articolo 7, di cui do nuovamente lettura:

«I Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e controllo;
- c) operatori (vigili)».

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 7 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 7

*(Corpo di polizia municipale
e regolamento comunale
sullo stato giuridico del personale)*

1. I Comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del Comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del Comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);

- b) addetti al coordinamento e al controllo;
c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

È approvato.

Art. 8.

(Titoli di studio)

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Il senatore Garibaldi ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Ne do lettura:

Art. 8.

«I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge ai fini dell'inquadramento del personale in attività di servizio sono individuati in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

Per le nuove ammissioni al ruolo speciale di cui al punto 1), secondo comma, dell'articolo 4 della presente legge, è richiesto per i dirigenti il diploma di laurea in discipline giuridiche o equipollenti, per gli addetti al coordinamento e al controllo e per gli operatori il diploma di scuola media secondaria superiore».

GARIBALDI. Signor Presidente, a mio avviso rimettere all'accordo nazionale l'individuazione della formazione di base del livello di cultura e di preparazione, nonché della

formazione propedeutica di un'attività di questo genere, è abbastanza discutibile, considerata l'importanza della preparazione culturale e professionale per la valutazione delle attitudini ad accedere ad una funzione di tanta responsabilità. Questo personale svolge mansioni rilevanti, sia nel caso che svolga funzioni di agente di polizia giudiziaria che di agente di pubblica sicurezza. Ritengo che lo Stato non debba abdicare alla prerogativa di carattere ordinamentale, in relazione alla richiesta di un titolo di studio uniforme. Pertanto ho presentato l'emendamento, per il quale si richiede il titolo di laurea per accedere alla funzione di dirigente.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il provvedimento che stiamo discutendo è, come risulta dal titolo, una legge-quadro; pertanto ha una connotazione particolare nell'ordinamento, sia pure nel rispetto delle autonomie sia politiche che contrattuali degli enti cui è rivolto. Sotto questo profilo e dalla lettura degli articoli 2 e 3 del provvedimento, la formulazione dell'articolo 8 per i titoli di studio rimessi alla contrattazione si inserisce nel quadro generale del provvedimento stesso. Abbiamo già dato sufficienti indicazioni perchè la fase successiva possa essere quella di una delegificazione e di una attribuzione della competenza ai Comuni.

Pertanto sono del parere di mantenere il testo dell'articolo 8 così come è attualmente formulato.

MURMURA. Vorrei invitare il collega Garibaldi, anche se mi rendo conto delle ragioni che possono averlo spinto a presentare l'emendamento in esame, a ritirarlo. Ritengo che soprattutto per la specifica attività di questo servizio, o Corpo, i titoli di studio e soprattutto la laurea valgano molto poco: occorrono capacità specifiche, non direttamente collegabili al conseguimento di un determinato titolo di studio. A mio avviso, un buon maresciallo dell'Arma dei carabinieri o un buon ispettore capo di polizia possono assolvere la loro funzione di comandante molto meglio di un laureato in giurisprudenza, proprio perchè — ripeto — occorrono ca-

pacità particolari che prescindono dal titolo di studio.

Quindi in sede di contrattazione, sulla base delle esperienze emerse anche in sede di associazioni rappresentative delle autonomie, credo che si possano meglio stabilire, in relazione alle categorie e alle classi dei Comuni, i titoli di studio per la partecipazione a questi concorsi, secondo che siano Corpi o che siano semplicemente servizi per i Comuni, comunque al di sotto delle sette unità.

Per questo vorrei pregare il senatore Garibaldi di valutare l'opportunità di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, accoglie l'invito a ritirare il suo emendamento?

GARIBALDI. Signor Presidente, mi rendo conto che, stando così le cose, il mio emendamento non trova il consenso generale e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(Comandante del Corpo di polizia municipale)

Al Corpo di polizia municipale è preposto il comandante.

Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Il primo è del relatore, senatore Saporito, e tende a sostituire i primi due commi con il seguente: «Al Corpo di polizia municipale è preposto un comandante, il

quale coordina i programmi di formazione e di addestramento degli appartenenti al Corpo, nonché l'impiego tecnico-operativo degli stessi».

Il secondo è del senatore Garibaldi e tende ad aggiungere, al secondo comma, dopo la parola: «Sindaco», le altre parole: «o l'assessore delegato».

Il terzo emendamento è ugualmente del senatore Garibaldi ed è volto a modificare il terzo comma nel senso seguente: «Gli addetti alle funzioni di polizia locale urbana e rurale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dal Sindaco e poste in essere dai superiori gerarchici, dalle autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza allorchè siano stati investiti delle relative funzioni».

SAPORITO, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi, quello relativo al mio emendamento è stato uno dei punti su cui maggiormente ci siamo soffermati in discussione generale, ma anche quando abbiamo parlato con gli amici delle organizzazioni sindacali, perchè l'attuale formulazione dell'articolo 9 (può darsi che mi sbagli e quindi sono pronto a recepire delle critiche) crea una specie di «feldmaresciallo» rispetto alla visione unitaria che tutti i colleghi hanno sottolineato. Pensate ai Comuni in generale, ma soprattutto a quelli grandi: c'è una distinzione di responsabilità: da una parte il Sindaco e da un'altra il comandante che, in qualche modo, è responsabile e che ha già un ascendente naturale, come ogni comandante di Corpo, sui suoi; ma se qua si dice poi che «è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo», mi sembra che ci sia una separazione dal Sindaco che non c'entra più col Corpo, se ho ben capito, perchè il tramite, il diaframma è il comandante.

Col mio emendamento, in effetti, non si crea questa distinzione tra rapporti Corpo-comandante e rapporti del comandante col Sindaco, al quale ultimo il primo riferisce; io ho parlato della figura del «feldmaresciallo» per riferirmi ad una singola persona che risponde per tutto quanto ed è, in questo caso, responsabile verso il Sindaco. Le responsabilità del comandante e del Sindaco sono quel-

1^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1985)

le previste dagli ordinamenti, non è che creando il Corpo il Sindaco debba perdere dei poteri.

PRESIDENTE. Ma, senatore Saporito, la mia impressione è che proprio il suo emendamento accentui la prevalenza del comandante del Corpo!

SAPORITO, relatore alla Commissione. No, signor Presidente: l'effetto, a mio giudizio, è totalmente contrario e cioè quello di togliere da tale sede la definizione del rapporto comandante-Sindaco, che è già previsto dall'ordinamento comunale. Lo scopo cioè è quello di non introdurre un rapporto fra comandante e Sindaco diverso da quello che è già previsto dai regolamenti attuali.

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Io vorrei insistere sul mantenimento del testo approvato dalla Camera: infatti l'emendamento Saporito rischia, da una parte, non stabilendo questo collegamento di responsabilità tra comandante e Sindaco, di sganciarlo, ottenendo un effetto contrario a quello desiderato.

PRESIDENTE. Cioè si rischia di fare veramente del comandante un «feldmaresciallo».

CIAFFI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esatto: siccome questa è la sede propria per stabilirlo, qual è il ruolo del comandante? Questi risponde al Sindaco. Di che cosa? Degli impulsi politici di indirizzo che sono venuti dal Sindaco stesso: il comandante ne risponde e quindi c'è, per così dire, questo «ritorno», e ciò tenendo presente che qui non siamo in un normale servizio ma siamo in un Corpo e che, piaccia o non piaccia, il passaggio da servizio a Corpo è rappresentato da una maggiore disciplina e gerarchizzazione, altrimenti potremmo anche toglierlo; trattandosi di Corpo vi è un rapporto gerarchico, ma questo non parte dal comandante e finisce al vigile: parte dal Sindaco, si trasmette al comandante e il comandante ne risponde.

Per altri versi, invece, è più pregnante questa formulazione perchè si tratta di uno di quei Corpi dove può comandare solo il Sindaco (o un suo delegato, ovviamente): non è

che ogni osservatore (come purtroppo sa chi ha avuto esperienza amministrativa) possa dare impulsi scavalcando una volta il Sindaco e un'altra volta il comandante per cui il vigile è comandato, come si dice, da Tizio e Caio; è il Sindaco che dà gli ordini ed è il comandante che ne risponde. Tutti i sottoposti al comandante prendono ordini dal comandante e quest'ultimo dal Sindaco: si voleva stabilire in sostanza questa gerarchia.

Se andassimo adesso alla formulazione del senatore Saporito, rispetto a questa efficienza, che è stata condivisa dalla Camera, ma che può essere sempre modificata, che cosa verrebbe fuori? Vorrebbe fuori che «al Corpo di polizia municipale è preposto un comandante,» (e fin qui va bene) «il quale coordina», e via dicendo; ma quel «coordina» è discutibile; quando si dice che il comandante risponde al Sindaco bisogna ricordare che il coordinamento è anche un fatto esterno, è più del Sindaco che non del comandante: che cosa può coordinare quest'ultimo? La funzione di coordinamento è fra Corpi diversi o fra servizi diversi. Quindi, dice sempre l'emendamento del relatore, il comandante «coordina i programmi di formazione e di addestramento degli appartenenti al Corpo, nonché l'impiego tecnico-operativo degli stessi»; ora, il verbo correlato all'«impiego» è « coordina», ma non è che il comandante l'impiego lo coordina soltanto: lo decide. Quindi è debole il verbo « coordina» rispetto all'impiego tecnico-operativo.

Invece nell'altra forma, quella del secondo comma del testo al nostro esame trasmesso dalla Camera, si dice che il comandante «è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo»: si tratta di una responsabilità verso il Sindaco.

Inoltre, c'è tutto il terzo comma in cui c'è la frase pregnante dove si parla delle «direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti»: cioè gli addetti sono sottoposti anche gerarchicamente al comandante, altrimenti non sarebbe Corpo.

SAPORITO, relatore alla Commissione. Ma il terzo comma io non propongo di modificarlo.

Comunque, poichè mio obiettivo era quello

di non creare distinzioni, avendo approvato in nuova formulazione l'articolo 2, poichè così si intende il mio emendamento, cioè in senso contrario all'obiettivo che mi ero posto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore De Sabbata ha presentato un emendamento volto a sopprimere il primo comma dell'articolo 9.

GARIBALDI. Il mio primo emendamento, quello tendente ad aggiungere al secondo comma, dopo la parola: «Sindaco», le altre parole: «o l'assessore delegato» ha solo un significato di migliore intelligenza del contenuto dell'articolo. In realtà, noi abbiamo in precedenza (articolo 2, primo e secondo comma) parlato di «Sindaco» o di «assessore da lui delegato»: quindi propongo di riparlare di «Sindaco» o di «assessore delegato» per simmetria, a meno che non si ritenga superflua la specificazione.

L'altro emendamento da me presentato al terzo comma ha lo scopo di sottolineare la responsabilità primaria effettiva dell'organo amministrativo politico, il Sindaco o l'assessore delegato, rispetto al comandante del Corpo di polizia municipale e, viceversa, la subordinazione di questo all'autorità amministrativa costituita dal Sindaco o dall'assessore delegato, perchè nella formulazione del testo della Camera sembrerebbe che le direttive siano impartite dalla gerarchia del Corpo, costituita dal comandante, dagli ufficiali, dai sottufficiali e via di seguito, con ciò sminuendo la funzione primaria del Sindaco, definita all'articolo 2, secondo comma.

In coerenza con quanto è stato convenuto successivamente alla presentazione del mio emendamento, modifico il testo solo per la parte riguardante le aggettivazioni della polizia, per cui l'inizio dell'emendamento dovrebbe essere il seguente: «Gli addetti alle funzioni di polizia municipale sono tenuti...». Il resto rimane immutato.

PRESIDENTE. Mi sembra superfluo il riferimento all'assessore delegato, perchè è già implicito che il Sindaco può delegare le funzioni che non siano escluse dalla sua delega, mentre per quelle funzioni che non sono de-

legabili il Sindaco rimane comunque delegato.

Per quanto riguarda l'emendamento al terzo comma, il senatore Garibaldi richiama la vostra attenzione su quello che abbiamo stabilito all'articolo 2. È evidente, però, che le direttive del comandante del Corpo di polizia municipale non possono discostarsi dalle direttive del Sindaco; all'agente, al vigile arrivano solo direttive coerenti con le direttive impartite dal Sindaco. Noi non possiamo stabilire il principio che si possa entrare nel merito della direttiva data dal comandante o dall'ufficiale. Il Sindaco dà le direttive a chi ha la responsabilità del Corpo e il vigile deve ubbidire.

DE SABBATA. Faccio osservare che il primo comma dell'articolo 9 sembra essere una inutile iterazione del secondo. È chiaro che al Corpo di polizia è preposto il comandante. Che significato ha ciò? Forse che il Sindaco non è preposto al Corpo? Il Sindaco è preposto a tutta l'amministrazione comunale. L'iterazione sembrerebbe voler rafforzare la figura del comandante nei confronti del Sindaco, ma se questo non è il significato che gli si vuol dare allora è inutile ed è meglio sopprimerla, tanto più che la soppressione del primo comma verrebbe incontro sia alle esigenze prospettate dal senatore Saporito, sia all'emendamento presentato dal senatore Garibaldi, entrambi preoccupati di non interrompere il flusso delle direttive dal Sindaco al vigile urbano.

MURMURA. Ritengo che sia opportuno non pregiudicare il rapporto diretto con il Sindaco e quindi sia opportuno specificarlo ulteriormente per evitare il diaframma del segretario comunale, anche perchè la legislazione più recente, come la cosiddetta sanatoria edilizia, toglie alcuni poteri al Sindaco nei confronti del Corpo dei vigili urbani.

La soppressione del primo comma non mi pare che possa dare adito a perplessità.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, mantiene il suo emendamento?

GARIBALDI. Vorrei far osservare come nelle mie intenzioni — e credevo che la for-

mulazione letterale fosse significativa in questo senso — non vi fosse la volontà di subordinare ciascun componente del Corpo alle direttive del Sindaco in termini diretti, senza mediazioni, infatti ho aggiunto le direttive impartite dal Sindaco e poste in essere dai superiori gerarchici.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Abbiamo già votato la nuova formulazione dell'articolo 2.

TARAMELLI. È stato tolto il riferimento alla sovrintendenza del Sindaco e si parla ora del Sindaco che nelle sue funzioni impartisce le direttive.

GARIBALDI. Comunque, signor Presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Rimane ancora l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Avendo votato la nuova formulazione del terzo comma dell'articolo 7, l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata deve essere accolto e pertanto come relatore sono ad esso favorevole e ritiro l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore De Sabbata all'articolo 9, soppressivo del primo comma.

È approvato

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo così modificato.

È approvato

Art. 10.

*(Trattamento economico
del personale di polizia municipale)*

Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.

Le indennità attualmente previste all'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presi-

dente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.

La indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Il primo è del senatore Pavan e tende a sopprimere, al secondo comma, le parole: «per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge».

Il secondo è del senatore Garibaldi e tende a sostituire, sempre al secondo comma, la parola: «aumento» con l'altra: «indennità».

Prima di passare alla discussione degli emendamenti vorrei dare notizia della lettera da me inviata al Presidente della Commissione bilancio, senatore Ferrari-Aggradi, nella quale, a nome della Commissione che ho l'onore di presiedere, sottopongo alla sua attenzione il problema di un'auspicabile rivalutazione del parere, concernente la polizia municipale, pronunciato dalla Commissione bilancio. Tale parere era motivato in base al rilievo che il testo in oggetto comportava oneri di spesa non coperti. Nella lettera ho richiamato l'articolo 1 che non impone al Comune un obbligo, ma conferisce una facoltà esercitabile in base alla propria possibilità finanziaria. Vi è inoltre il riferimento all'articolo 10 in base al quale gli enti interessati non vengono obbligati, ma possono utilizzare le risorse proprie o trasferite.

Poichè abbiamo chiesto la revisione di questo parere (contrario proprio per il contenuto dell'articolo 10) mi sembra che un senso di rispetto verso la Commissione bilancio ci sconsigli di passare all'esame dell'articolo in

1^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1985)

questione in attesa del nuovo parere. Propongo dunque di rinviare la discussione di questo articolo.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti all'articolo 10 dovrebbero dunque essere adesso improponibili.

MURMURA. Potremmo semplicemente accantonare l'articolo 10 e passare all'esame degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

*(Norme in materia
di trattamento pensionistico)*

La pensione spettante, in base alle vigenti disposizioni, al coniuge superstite ed agli orfani dei dirigenti e degli addetti al coordinamento ed al controllo, vittime del dovere in attività di servizio, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso, o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.

Per il coniuge superstite e gli organi del personale operativo (vigili) appartenente al servizio di polizia municipale, vittima del dovere in attività di servizio, la pensione privilegiata ordinaria spettante secondo le disposizioni vigenti è liquidata sulla base dello stipendio iniziale dell'addetto al coordinamento ed al controllo, aumentata del trenta per cento del suo ammontare.

La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, è liquidata ai genitori e ai collaterali del personale indicato nei precedenti commi applicando le per-

centuali previste dalle norme vigenti sul trattamento economico complessivo di cui ai commi stessi.

Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà liquidato in relazione alle variazioni nella composizione del nucleo familiare ed ai miglioramenti economici attribuiti al personale in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico.

La disposizione di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1980, n. 466, si intende applicabile a favore degli appartenenti ai Corpi di polizia municipale.

Il senatore Garibaldi ha presentato i seguenti emendamenti; il primo, modificativo del primo comma, recita: «La pensione privilegiata ordinaria spettante, in base alle vigenti disposizioni, al coniuge superstite e agli orfani dei dirigenti e degli addetti al coordinamento e al controllo, è stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso, o, qualora più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati».

Il secondo emendamento è soppressivo delle parole: «vittima del dovere in attività di servizio», di cui al secondo comma, mentre l'ultimo propone di aggiungere all'ultimo comma, dopo la parola: «appartenenti», le altre: «al servizio o».

GARIBALDI. A me sembra che la formulazione del primo comma dell'articolo 11 sia abbastanza complicata e si sovrapponga a norme di carattere generale che sono, allo stato delle cose, assorbenti ciò che in questo primo comma o in gran parte di esso viene affermato. Sembrerebbe con questa formulazione di introdurre una nuova normativa relativamente a quella vigente sulle pensioni privilegiate ordinarie in merito alla causalità di servizio. A me pare del tutto inopportuno

1^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN (17 dicembre 1985)

aggiungere una simile nuova formulazione che potrebbe far intendere un trattamento particolare per questa categoria di dipendenti pubblici o di enti pubblici, che per essere tali hanno titolo ad un trattamento di pensione privilegiato ordinario, come tutti gli altri dipendenti pubblici. Mi sfuggono le ragioni che hanno indotto gli estensori dell'articolo 11 ad esprimersi nei termini che leggiamo, però mi sembra del tutto ultroneo e, ripeto, suscettibile di ingenerare confusione.

Con il mio emendamento al primo comma mi pare che si riconduca il problema oggettivo del trattamento privilegiato, laddove si verificano condizioni menomative della validità fisica dipendenti da cause di servizio, negli schemi dell'ordinamento vigente per i pubblici dipendenti.

MURMURA. Signor Presidente, noi potremmo forse fare riferimento puramente e semplicemente alle norme in vigore per gli appartenenti ai Corpi di polizia, ai fini dei trattamenti pensionistici, o al personale degli enti locali, senza ricorrere ad eventuali modifiche per l'una o per l'altra norma. Laddove non fosse condivisa questa impostazione, desidero fare alcune osservazioni.

Innanzitutto, a mio avviso, è opportuno sopprimere al primo comma la parola «dirigenti». In secondo luogo, al terzo comma, si parla dei collaterali, però senza stabilire il grado di parentela: occorrerebbe quanto meno precisarlo.

Non riesco a comprendere come mai il responsabile ed il controllore, o coordinatore, debbano avere un trattamento pensionistico privilegiato o, quanto meno, differenziato rispetto a quello dell'operatore: come se colui che sta in prima fila dovesse avere un trattamento inferiore rispetto a chi dà le disposizioni. È incoerente con i principi di equità e di giustizia dell'ordinamento.

Per concludere, a mio avviso è necessario predisporre una norma di riferimento puro e semplice al trattamento delle forze di polizia. Se questo principio non dovesse essere condiviso, occorrerà chiarire questi aspetti, alcuni dei quali sono puramente formali, mentre altri risultano incidenti sulla normativa.

FLAMIGNI. Signor Presidente, se non ricordo male è stato emanato un provvedimento secondo cui la normativa relativa alle forze di polizia è stata estesa ai vigili urbani, dopo un'ampia discussione.

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, trattandosi di una materia molto delicata, a mio avviso è necessario un momento di riflessione.

Nella prossima seduta il Governo sarà sicuramente in grado di rispondere alle obiezioni.

PRESIDENTE. Condivido il suggerimento del Sottosegretario, anche perchè ugualmente non potremmo approvare oggi il disegno di legge nel suo complesso.

DE SABBATA. Sono d'accordo sulla proposta di accantonare l'esame dell'articolo 11 e di concederci un momento di riflessione, anche per avere maggiori chiarimenti dal Governo.

A questo proposito, vorrei richiamare l'attenzione del Governo su altre questioni. Leggendo l'articolo 11 si nota che il trattamento spettante in base alle vigenti disposizioni al coniuge superstite non è specificato. Quali sono le vigenti disposizioni cui si fa riferimento? Inoltre, ai vigili sono estese le norme sulle vittime del dovere? Dal punto di vista organico, questo principio non si deduce chiaramente dall'attuale formulazione dell'articolo, in quanto non si stabiliscono i criteri per determinare le vittime del dovere.

Inoltre, l'ultimo comma dell'articolo 11 fa riferimento alla legge 13 agosto 1980, n. 446, non solo per quanto riguarda le pensioni, ma anche per le provvidenze aggiuntive.

GARIBALDI. Si rischia di confondere le vittime del dovere con le cosiddette casualità di servizio.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. È necessario a mio avviso operare una valutazione complessiva, per non creare sperequazioni o privilegi rispetto ad altre categorie.

1^a COMMISSIONE

74° RESOCONTO STEN. (17 dicembre 1985)

CIAFFI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come ho già detto, ritengo che nella prossima seduta sarò in grado di dare maggiori chiarimenti sui quesiti sollevati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare e aderendo alla richiesta formulata dal Governo, il seguito della discus-

sione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO